

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Giovedì, 2 agosto 1934 - ANNO XII

Numero 180

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limiti del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disgiunti, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale n. 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI CENTRALINO:
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte Pag. 3562

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1217.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con Protocollo finale e uno scambio di Note di pari data Pag. 3562

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1218.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha dato approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932 Pag. 3562

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1219.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, per la modifica delle tabelle organiche del personale dell'Ispettorato corporativo Pag. 3562

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1220.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 443, concernente proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'ordinamento del personale Pag. 3563

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1221.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania e Atti connessi, stipulati in Roma il 5 gennaio 1934 Pag. 3563

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1222.
Quantitativo d'olio d'oliva di produzione delle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717. Pag. 3563

REGIO DECRETO LEGGE 5 luglio 1934, n. 1223.
Autorizzazione di spese straordinarie per nuove costruzioni navali Pag. 3564

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1224.
Norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lett. b), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della guerra e della marina Pag. 3564

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1225.
Approvazione della convenzione 4 dicembre 1931, stipulata tra il Regio demanio e la Società Regie terme di Levico-Vetriolo per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo. Pag. 3564

REGIO DECRETO-LEGGE 90 luglio 1934, n. 1226.
Coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma Pag. 3570

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1227.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Signora del Rifugio dei miseri peccatori pentiti, in Palermo Pag. 3571

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di otto fogli di carta, dei quali sono state riempite facciate venticinque (25) e righe venti della ventiseiesima fino alla chiusa, e di esso ho data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti e testimoni, meno dell'allegato cui i testimoni e le parti stesse rinunciano meco d'accordo, e nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono.

Firmato: VALERIO MARANGONI fu Giuseppe;
 » LUIGI DENTICE D'ACCADIA di Antonio;
 » RAFFAELE PULIERI fu Mario, *teste*;
 » ENRICO DE GOZUETA fu Francesco, *teste*;
 » TOSTI dott. CARLO di Antonio, *funzionario rogante*.

In conformità dell'originale, costante di otto fogli e di un allegato, ciascuno munito delle firme prescritte, la presente copia autentica del solo atto, escluso l'allegato, viene rilasciata in carta semplice nell'interesse esclusivo dello Stato, a richiesta delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Roma, addì 10 marzo 1934 - Anno XII

Il funzionario delegato ai contratti:
 TOSTI CARLO fu ANTONIO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
 JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 90 luglio 1934, n. 1226.

Coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3^a), 24 maggio 1896, n. 191, 23 febbraio 1911, n. 185, e 19 giugno 1913, n. 975, regolanti la fondazione di un Istituto storico italiano con sede in Roma;

Veduti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, e 5 agosto 1927, n. 1736, relativi alla istituzione di una Scuola storica nazionale, annessa all'Istituto storico italiano su menzionato;

Veduto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1343, contenente disposizioni per l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale;

Veduti i Regi decreti 17 maggio 1906, n. 212, 22 novembre 1906, n. 730, 14 giugno 1908, n. 299, 27 dicembre 1908, n. 793, e 9 ottobre 1919, n. 1985, nonché il R. decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1821, riguardanti tutti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento;

Veduto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, relativo all'istituzione in Roma della Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale suddetto;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1043, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che ha dettato provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme per il coordinamento dei suddetti Istituti di studi storici, al fine di adeguare le loro attività alle esigenze politiche e culturali del Regime;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto storico italiano, istituito col R. decreto 25 novembre 1883, n. 1775, (serie 3^a), assume il titolo di « R. Istituto storico italiano per il medio evo ».

Esso ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per la storia italiana dal 500 al 1500.

Art. 2.

È istituito in Roma il « R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » con lo scopo di provvedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle fonti relative all'età moderna e contemporanea, dal 1500 alla Grande Guerra Vittoriosa.

Art. 3.

La Scuola storica nazionale, di cui al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, assume la denominazione di « Scuola nazionale di studi medioevali » ed è posta alla dipendenza del R. Istituto storico italiano per il medio evo.

La Scuola di storia moderna e contemporanea, istituita in Roma con R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, è posta alla dipendenza del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. L'Istituto soprintenderà al funzionamento della biblioteca del Risorgimento, retta da un conservatore nominato mediante concorso per titoli ed esame tra dipendenti statali laureati che rivestano almeno il grado 8° del gruppo A, ed in caso di esito negativo mediante concorso tra estranei in possesso dei requisiti prescritti.

La denominazione del posto di « Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del risorgimento in Roma », prevista dal ruolo organico del personale di gruppo A delle biblioteche governative, di cui alla tabella F annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, è sostituita con quella di « Conservatore della biblioteca del Risorgimento ».

Art. 4.

Il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, istituito con R. decreto 17 maggio 1906, n. 212, è soppresso. Le sue attribuzioni relative alla formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonché alla illustrazione della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, conformemente ai fini che la Società stessa persegue.

La Società curerà la conservazione ed il coordinamento dei musei suddetti sì che rispondano a precise finalità patriottiche e culturali e divengano strumenti per le ricerche storiche.

Alla dipendenza della Società stessa sarà posto inoltre il Museo del Risorgimento, attualmente esistente presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento. Esso assumerà il nome di « Museo centrale del Risorgimento » e funzionerà come organo della Società.

Sarà sentito il parere della Società nazionale suddetta nei casi di creazione di nuovi musei del Risorgimento.

Art. 5.

Il R. Istituto storico italiano per il medio evo, ed il R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea sono retti ciascuno da un Consiglio direttivo, composto per entrambi di un presidente e di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento fa parte di diritto del Consiglio direttivo del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, quale uno dei cinque componenti di essa.

Ad uno dei cinque membri suddetti è affidata la direzione della Scuola di storia moderna e contemporanea.

Ad uno dei cinque componenti del Consiglio direttivo del R. Istituto storico italiano per il medio evo è affidata la direzione della Scuola nazionale di studi medioevali.

Art. 6.

È istituita in Roma una « Giunta centrale per gli studi storici » con il compito di coordinare l'attività delle Reali deputazioni e Società di storia patria.

La Giunta centrale è composta di un presidente e di quattro membri nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Oltre i cinque membri suddetti fanno parte di diritto della Giunta centrale i presidenti dei due Consigli direttivi, del R. Istituto storico italiano per il medio evo e del R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, ed il presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento.

Art. 7.

Presso il R. Istituto storico per l'età moderna e contemporanea hanno sede, pur mantenendo la rispettiva individualità, il Comitato nazionale per la pubblicazione degli scritti di Giuseppe Mazzini, istituito con R. decreto 13 marzo 1904, n. 124, e la Reale Commissione, nominata a norma della legge 10 luglio 1930, n. 1001, per curare l'edizione nazionale delle memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi di Giuseppe Garibaldi.

Art. 8.

La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano avrà sede nei locali del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

Fino a che, tuttavia, non saranno compiuti i lavori di completamento dei locali stessi, la Società rimarrà nei locali che occupa attualmente nel Palazzo del Museo di Roma e la cura del Museo centrale del Risorgimento resterà affidata al R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 10.

Entro il 1935, su proposta della Giunta centrale per gli studi storici, il Ministro per l'educazione nazionale provvederà al riordinamento di tutte le istituzioni storiche del Regno, creando eventualmente o sopprimendo Reali deputazioni e Società di storia patria.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1227.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Signora del Rifugio dei miseri peccatori pentiti, in Palermo.

N. 1227. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Signora del Rifugio dei miseri peccatori pentiti, in Palermo.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1228.

Dichiarazione formale dei fini di 26 Confraternite della provincia di Torino.

N. 1228. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Torino:

1. Bolangero - Confraternita di Santa Croce;
2. Cambiano - Confraternita dello Spirito Santo;
3. Candiolo - Confraternita dello Spirito Santo;
4. Carignano - Confraternita dello Spirito Santo;
5. Carmagnola - Confraternita di S. Rocco;
6. Caselle Torinese - Confraternita di Santa Croce;
7. Castagnole Piemonte - Confraternita di S. Bernardino;
8. Chieri - Confraternita di S. Guglielmo;
9. Chieri - Confraternita del SS. Nome di Gesù e Maria;
10. Druent - Confraternita di Santa Croce;
11. Favra Oglanico - Confraternita di Santa Croce;
12. Front Canavese - Confraternita di S. Marta;
13. Giaveno - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
14. None - Confraternita dello Spirito Santo e S. Rocco;
15. Pecetto Torinese - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
16. Pianezza - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
17. Pianezza - Confraternita di S. Rocco;
18. Poirino - Confraternita della SS. Annunziata;
19. Riva presso Chieri - Confraternita di Santa Croce;
20. Rivoli - Confraternita di Santa Croce;
21. Scalenghe - Confraternita di S. Bernardino;
22. Settimo Torinese - Confraternita di Santa Croce;
23. Trausa - Confraternita del SS. Nome di Gesù;

24. Viù - Confraternita del SS. Nome di Gesù;
 25. Volpiano - Confraternita della Vergine Immacolata;
 26. Pancalieri in Osasio - Confraternita dello Spirito Santo.

Visto, il Guardastigilli: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1229.
 Autorizzazione di spese straordinarie per l'aeronautica.

N. 1219. R. decreto-legge 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzato il Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni negli esercizi finanziari 1934-35 e seguenti, per la complessiva somma di L. 1.200.000.000 per spese straordinarie relative alla rinnovazione del materiale aeronautico e alla ricostituzione delle scorte.

Visto, il Guardastigilli: DE FRANCISCI.
 Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
 Revoca del sig. Anguissola Giovanni da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1933, n. 3302, col quale il sig. Anguissola Giovanni fu confermato rappresentante del sig. Aldo Biella, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 4 luglio 1934-XII per notaio Fabrello di Milano col quale il sig. Anguissola Giovanni ha rinunciato con effetto dallo stesso giorno al mandato come sopra conferitogli;

Vista la lettera 14 luglio 1934-XII, n. 34993, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Decreta:

Con effetto dal 4 luglio 1934-XII è revocata la nomina del sig. Anguissola Giovanni a rappresentante del sig. Aldo Biella, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7232)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1934.
 Nomina del sig. Norzi Gustavo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Foà Roberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Norzi Gustavo di Todros;

Visto il relativo atto di procura 8 gennaio 1934-XII per notaio Belcredi di Torino;

Visti gli altri documenti prodotti nonché i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Norzi Gustavo è nominato rappresentante del signor Foà Roberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7234)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 luglio 1934-XII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 30 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinato ore notturne.

(7269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di irrigazione « Roggia Molinara » con sede in Cureggio (Novara).

Con R. decreto 14 maggio 1934-XII, registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio successivo, al registro 15, foglio 208, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione « Roggia Molinara » con sede nel comune di Cureggio (Novara).

Tale Consorzio di cui fanno parte 111 ditte, con un comprensorio di ettari 45.47.79 è stato costituito, in seguito a domanda della maggioranza dei proprietari, nell'assemblea degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Cureggio.

(7249)

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.
 (2ª pubblicazione). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 471 — Data: 9 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Cavelli Ottavio-Pietro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7115)